



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2011-0007539 del 29/03/2011

Roma, 28 MAR. 2011



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Paesaggio e Belle Arti

Architettura e l'Arte Contemporanea

Servizio IV - Tutela e qualità del paesaggio

Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434554 - Fax 06/58434416

SEI S.p.A.
Via G. Uberti, 37
20129 MILANO
(fax 02.76456837)

Prot. Int. n° DG.PBAAC/34.19.04/10248

del 28 MAR. 2011

OGGETTO: *Intervento: Centrale Termoelettrica a Carbone da circa 2900 MWt, pari a 1320 Mwe in comune di Saline Joniche (RC) e relative opere connesse.*
Proponente: SEI S.p.A. - Saline Energie Ioniche
Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 4/2008 di modifica delle Parti I e II del d.lgs. n. 152/2006.
Richiesta di autorizzazione unica ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
Parere prot. n. DG/PBAAC/S04//34.19.04/1774 del 08/06/2010.
Richiesta di riesame.

E, p.c.

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Reggio Calabria e
Vibo Valentia - Piazza Castello
Palazzo ex Compartimento FF.SS.
89100 REGGIO CALABRIA
(fax 0965-364707)

Soprintendenza per i Beni
Archeologici per la Calabria
Piazza dei Nava, 26
89100 REGGIO CALABRIA
(fax 0965-25164)

Direzione Generale per Antichità
Via di San Michele, 22
00153 ROMA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
(fax 06-57223040)



Con riferimento al procedimento descritto in oggetto, facendo seguito alla corrispondenza intercorsa ed in riscontro a quanto evidenziato da codesta Società con nota prot. n. SEI-291 del 15/07/2010, si comunica che questa Direzione Generale ha provveduto a dar seguito alla richiesta di riesame in essa contenuta, chiedendo, con nota prot. n. 35663 del 24/11/2010 alle Soprintendenze di settore competenti per territorio di voler puntualmente esaminare e controdedurre le osservazioni contenute nel parere legale allegato alla richiesta medesima, in merito alle motivazioni addotte a sostegno dei propri rispettivi pareri confluiti nel provvedimento prot. n.

CENTRALE SALINE JONICHE(RC)_VIA_Richiesta di riesame_PARERE
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Rocco R. TRAMUTOLA



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II - Qualità del Paesaggio
Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434554 - Fax 06/58434416*

OGGETTO: *Intervento: Centrale Termoelettrica a Carbone da circa 2900 MWt, pari a 1320 Mwe in comune di Saline Joniche (RC) e relative opere connesse.
Proponente: SEI S.p.A. - Saline Energie Ioniche
Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 4/2008 di modifica delle Parti I e II del d.lgs. n. 152/2006.
Richiesta di autorizzazione unica ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
Parere prot. n. DG/PBAAC/S04//34.19.04/1774 del 08/06/2010.
Richiesta di riesame.*

DG/PBAAC/S04//34.19.04/1774 del 08/06/2010, con cui questa Direzione Generale ha formalizzato il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di V.I.A. di cui trattasi.

Al riguardo, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, con nota prot. n. 337/P del 17/02/2011, ha comunicato quanto segue:

"Con riferimento all'oggetto, ed in riscontro alla nota di codesta Direzione Generale prot. n. DG,PBAAC/34,19.04/35663 del 24.11.2010, si riportano di seguito così come richiesto - per quanto di competenza e con specifico riguardo al parere endoprocedimentale reso a suo tempo con nota prot. n. 649 del 16.04.2010 - le controdeduzioni di questo Ufficio in merito alle Osservazioni contenute nel Parere legale trasmesso dalla SEI S.p.a. in allegato alla richiesta di riesame del Parere ministeriale prot. 17744/2010 in oggetto.

- *Per quanto concerne il punto a) delle Osservazioni predette, riguardante il vincolo archeologico, si rinvia - per competenza - a quanto controdedotto dalla consorella Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.*
- *Per quanto concerne il punto b) delle Osservazioni, relativo alla tutela di prossimità, si evidenzia quanto segue.*

Il parere legale fa riferimento al c.d. "vincolo indiretto" ex art. 45 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" (previsto dalla norma, come noto, per la salvaguardia delle condizioni di luce, decoro e prospettiva di un singolo "bene culturale" - bene che rivesta cioè un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico-, e quindi relativo ad un intorno limitato e circoscritto, chiaramente connesso al bene da proteggere), riferimento non pertinente in quanto trattasi di fattispecie del tutto diversa da quella della "tutela di prossimità" (di cui al Parere dell'Ufficio legislativo del MiBAC n. 1268 del 01.06 2009), invocata dalla scrivente Soprintendenza a salvaguardia delle visuali panoramiche identificate e protette dai vincoli paesaggistici ex art. 136 del Codice gravanti su ambiti territoriali prossimi all'area su cui dovrebbe sorgere la progettata Centrale.

Detto fraintendimento delle due fattispecie, in particolare, si evince dal richiamo, contenuto nel Parere legale in questione, alla Decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI,



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II - Qualità del Paesaggio
Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434554 - Fax 06/58434416

OGGETTO: *Intervento: Centrale Termoelettrica a Carbone da circa 2900 MWt, pari a 1320 Mwe in comune di Saline Joniche (RC) e relative opere connesse.*
Proponente: SEI S.p.A. - Saline Energie Ioniche
Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 4/2008 di modifica delle Parti I e II del d.lgs. n. 152/2006.
Richiesta di autorizzazione unica ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
Parere prot. n. DG/PBAAC/S04//34.19.04/1774 del 08/06/2010.
Richiesta di riesame.

29.04.2008, n. 1989, la quale, con riguardo appunto al predetto "vincolo indiretto" ex art. 45 del Codice, evidenzia come detto vincolo debba essere finalizzato alla tutela di uno specifico bene culturale, stigmatizzando l'illegittimità di una applicazione di detto dispositivo, anziché ad ambiti circoscritti e strettamente connessi al singolo bene da tutelare, ad aree vaste, da proteggere invece con gli strumenti della tutela paesaggistica di cui alla Parte III del Codice medesimo.

La fattispecie della "tutela di prossimità" è appunto invocata dalla scrivente, si precisa ulteriormente, con riguardo a due aree, poste rispettivamente in aderenza e in stretta prossimità all'area della prevista Centrale, dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettere c) e d) del DLgs 42/04 con DM 01.10.1974 e DM 10.02.1974, costituenti dunque "Beni paesaggistici" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, e ricadenti l'una nel comune di Melito Porto Salvo, l'altra nel comune di Motta S. Giovanni-Lazzaro, entrambe includenti sia la fascia costiera che una notevole estensione dell'entroterra, e sottoposte a tutela la prima "per i quadri naturali formati dal mare, da una buona vegetazione arborea a diretto contatto col mare, nonché meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione del terreno e alle accidentalità dei colli e colline; quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto agli osservatori che percorrono sia la strada nazionale che quella ferroviaria"; la seconda " ... per i quadri naturali formati dal mare e dai rilievi collinari, nonché meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione alla accidentalità dei colli, colline, valli: quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico".

La "tutela di prossimità" concerne, dunque, la godibilità dei suddetti "quadri naturali", percepibili dai punti di belvedere che i due provvedimenti intendono espressamente proteggere, quadri che sarebbero turbati dalle installazioni della prevista Centrale, ancorché collocate all'esterno delle aree perimetrate dai due provvedimenti medesimi (ma appunto, percepibili dai punti di belvedere in esse ricadenti): trattasi dunque di fattispecie di natura squisitamente paesaggistica pertinente la Parte III del Codice dedicata ai "Beni paesaggistici" (del tutto distinta da quella prefigurata all'art. 45, e rubricata nella Parte II, dedicata ai "Beni culturali"), ed infatti il richiamato parere dell'Ufficio legislativo ne individua la sussistenza in particolare alla luce della cogenza del RD 3 giugno 1940, n. 1357

CENTRALE_SALINE_JONICHE(RC)_VIA_Richiesta di riesame_PARERE
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Rocco R. TRAMUTOLA

3/8



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II - Qualità del Paesaggio
Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434554 - Fax 06/58434416

OGGETTO: *Intervento: Centrale Termoelettrica a Carbone da circa 2900 MWT, pari a 1320 Mwe in comune di Saline Joniche (RC) e relative opere connesse.*
Proponente: SEI S.p.A. - Saline Energie Ioniche
Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 4/2008 di modifica delle Parti I e II del d.lgs. n. 152/2006.
Richiesta di autorizzazione unica ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
Parere prot. n. DG/PBAAC/S04//34.19.04/1774 del 08/06/2010.
Richiesta di riesame.

(Regolamento di attuazione della L. 1497/39, tuttora applicabile ai sensi art. 158 Codice), laddove esso (art. 9, comma 2, n. 5) recita: "sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre".

Né la tutela delle visuali panoramiche può essere omessa in considerazione dell'assenza del piano paesaggistico, giacché la compromissione delle stesse farebbe venir meno una delle motivazioni principali e sostanziali dei vincoli a suo tempo apposti con i DD.MM. citati, di fatto vanificandoli.

Sempre in merito alla "tutela di prossimità", va ancora evidenziato come, nella parte preliminare del Parere legale, laddove vengono sintetizzati le motivazioni del pronunciamento negativo di questa Amministrazione, detta tutela venga invece diversamente riferita - ma sempre inesattamente - all'interclusione dell' area della Centrale tra aree sottoposte a tutela paesaggistica ex lege (fascia costiera e fasce di rispetto fluviale), ai sensi cioè dell'art. 142, comma 1, lettere a) e c) del Codice; come ampiamente fin qui chiarito, e del tutto in linea con il parere dell'Ufficio legislativo, la fattispecie della "tutela di prossimità" è stata invocata dalla scrivente con riguardo alle due aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell' art. 136 del Codice con i provvedimenti ministeriali più volte citati, nei quali è fatto espresso riferimento alla salvaguardia delle visuali e dei quadri panoramici.

L'interclusione dell'area della Centrale anche tra aree tutelate ex lege (oltre che tra aree tutelate ex art. 136 con i provvedimenti ministeriali di cui sopra) costituisce un ulteriore e distinto aspetto del quadro della situazione vincolistica, sia pure anch' esso puntualmente rilevato dalla scrivente nella nota 649/2010.

• Per quanto riguarda il punto c), relativo alla trasversalità dell'elettrodotto:

Il parere legale si limita in questo caso a richiamare in astratto la possibilità di effettuare ulteriori indagini in merito a tale aspetto, ai fini di eventuali "ottimizzazioni progettuali"; si tratta dell'espressione di una mera intenzionalità, rispetto alla quale lo scrivente Ufficio, allo stato dei fatti, non può che confermare quanto già evidenziato e segnalato in merito all'impatto dell' elettrodotto sulla base del progetto concretamente redatto.



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II - Qualità del Paesaggio
Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434554 - Fax 06/58434416

OGGETTO: *Intervento: Centrale Termoelettrica a Carbone da circa 2900 MWt, pari a 1320 Mwe in comune di Saline Joniche (RC) e relative opere connesse.*
Proponente: SEI S.p.A. - Saline Energie Ioniche
Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 4/2008 di modifica delle Parti I e II del d.lgs. n. 152/2006.
Richiesta di autorizzazione unica ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
Parere prot, n. DG/PBAAC/S04//34.19.04/1774 del 08/06/2010.
Richiesta di riesame.

• Per quanto riguarda il punto d), relativo al QTR/P:

Come riconosciuto dagli estensori del Parere legale, la scrivente Soprintendenza aveva chiaramente evidenziato come i contenuti del QTR/P non fossero "cogenti sotto il profilo strettamente giuridico"; ma ciò non toglie che il Piano - ancorché suscettibile di modifiche e integrazioni nel prosieguo del suo iter formativo - esprimesse (e, ad avviso della scrivente, esprima tuttora per quanto di seguito controdedotto) un orientamento programmatico il quale, in quanto precisamente e approfonditamente definito oltre che assunto formalmente e reso di evidenza pubblica dall'Ente Regione secondo le procedure di legge, non poteva che essere attentamente tenuto in considerazione.

Ciò tanto più in considerazione del fatto che detto orientamento risultava totalmente e inequivocabilmente incompatibile con la progettata Centrale sicché, nel prosieguo dell'iter di formazione del Piano, solo un radicale capovolgimento degli orientamenti medesimi, e non certo una mera e parziale correzione di rotta, avrebbe potuto - e potrebbe - rimuovere detta incompatibilità.

Quest'ultima considerazione - venendo a quanto osservato nel parere legale in merito alla decisione successivamente intervenuta da parte della nuova Giunta Regionale di procedere ad una verifica dei contenuti del QTR - appare in sostanza pertinente anche nella situazione attuale: a tale riguardo, infatti, questo Ufficio evidenzia come gli elaborati del Piano siano stati ritirati, secondo il disposto della Deliberazione G.R. n. 331 del 21.04.2010, "al fine di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni", e come ancora allo stato attuale non siano stati resi noti i contenuti di dette modifiche e/o integrazioni; e come, soprattutto, nulla sia emerso in merito alla eventuale intenzionalità di operare quel radicale capovolgimento degli orientamenti di pianificazione che - si è detto - sarebbe necessario per ammettere la Centrale tra gli interventi considerati compatibili dal Piano medesimo, Capovolgimento che, peraltro, non sembrerebbe prefigurato dal tenore della citata Deliberazione della Giunta Regionale, la quale, si ripete, fa riferimento a "eventuali modifiche e/o integrazioni", dando atto al contempo, sempre nel provvedimento di ritiro in questione, che la stesura finale del Piano ha già tenuto conto delle osservazioni emerse in fase di consultazione in seno alla Conferenza di Pianificazione ex art. 13 della L.U.R. 19/02; né tanto meno appare prefigurato dal tenore, sempre generico, della nota della



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II - Qualità del Paesaggio
Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434554 - Fax 06/58434416*

OGGETTO: *Intervento: Centrale Termoelettrica a Carbone da circa 2900 MWt, pari a 1320 Mwe in comune di Saline Joniche (RC) e relative opere connesse.
Proponente: SEI S.p.A. - Saline Energie Ioniche
Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 4/2008 di modifica delle Parti I e II del d.lgs. n. 152/2006.
Richiesta di autorizzazione unica ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
Parere prot, n. DG/PBAAC/S04//34.19.04/1774 del 08/06/2010.
Richiesta di riesame.*

Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio prot. n. 5641 del 12.07.2010 indirizzata alla SEI S.p.a. e riportata in stralcio nel Parere legale in questione.

Alla luce di quanto fin qui osservato, non sembrano ravvisabili ad avviso di questo Ufficio - sulla base di quanto evidenziato nel Parere legale in questione - elementi di novità e/o stringenti motivi tali da indurre a procedere ad una revisione del parere già reso in merito all'opera in oggetto, ferme restando ovviamente le più complessive e definitive valutazioni di competenza di codesto superiore Organo ministeriale.

Tanto si relaziona, restando comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento o necessità che il caso richieda."

Inoltre, per quanto attiene agli aspetti di propria competenza, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, con nota prot. n. 1111 del 24/01/2011, ha comunicato quanto segue:

"In riscontro alla nota prot. 35663 del 24.11.2010, relativa alla richiesta di riesame della pratica in oggetto, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, si ribadisce, quanto già comunicato all'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot.17131 del 12.11.2010.

In particolare in merito alla sottoposizione a tutela di parte dell'area in cui dovrebbe sorgere la Centrale di Saline Joniche, si precisa che i beni di particolare interesse culturale, appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti, sono sottoposti alla tutela prevista dalla legge 1089/1939, senza che occorra la notificazione del vincolo (CS, VI, 25 ottobre 1996 n.1400).

L'art. 4 della citata legge, infatti, disponeva, da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli istituti legalmente riconosciuti, la redazione di un elenco descrittivo dei beni di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico di spettanza degli enti che rappresentano. In ogni caso, anche quando non ricompresi negli elenchi di cui sopra, i beni in questione rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela previste dalla legge.

Dunque, nell'ipotesi in cui il bene appartenga ad un ente (non importa se pubblico o privato), non è richiesta alcuna notifica e il vincolo opera di diritto in presenza della



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II - Qualità del Paesaggio
Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434554 - Fax 06/58434416*

OGGETTO: *Intervento: Centrale Termoelettrica a Carbone da circa 2900 MWt, pari a 1320 Mwe in comune di Saline Joniche (RC) e relative opere connesse.
Proponente: SEI S.p.A. - Saline Energie Ioniche
Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 4/2008 di modifica delle Parti I e II del d.lgs. n. 152/2006.
Richiesta di autorizzazione unica ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
Parere prot, n. DG/PBAAC/S04//34.19.04/1774 del 08/06/2010.
Richiesta di riesame.*

semplice sussistenza di fatto delle caratteristiche artistiche, storiche ecc...: non occorre alcuna formalizzazione, in quanto esso è da considerarsi in re ipsa.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, unitamente a buona parte della dottrina, ha considerato gli elenchi indicati nell'art. 4 della L. 1089/39 come meramente descrittivi e non aventi natura costitutiva del vincolo (cfr. Cons. St. sez. VI, 22 marzo 1993, n.255; Cons. St. sez. VI, 30 novembre 1995, n.1362 «Gli elenchi dei beni di interesse storico-artistico di proprietà degli enti pubblici territoriali previsti dall'art. 4 L. 1 giugno 1939 n.1089 non hanno funzione costitutiva, o di accertamento costitutivo della qualificazione dei beni, né della rilevanza di questi rispetto all'interesse storico-artistico, né della demanialità»).

Per quanto sopra, nessuna rilevanza assume la competenza ad emanare il provvedimento di vincolo, in quanto la nota di questa Soprintendenza prot.21480/89), inviata all'ASI (ente pubblico economico) assume valore di semplice segnalazione, mentre la natura di bene culturale dell'area è insita e conaturata all'esistenza di un interesse archeologico.

Tanto premesso, si precisa che, comunque, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/04 e della vigente normativa sui lavori pubblici, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza territorialmente competente, i progetti preliminari di tutti i lavori pubblici, anche quando ricadenti in aree non sottoposte a vincolo. La Soprintendenza, qualora lo ritenga necessario, può chiedere che vengano effettuate indagini preliminari, al fine di accertare l'eventuale interesse archeologico dell'area.

Tanto ha richiesto questa Soprintendenza con nota del 22.4.2009 chiedendo l'esecuzione di indagini sull'area limitrofa a quella di accertato interesse archeologico.

Successivamente, non essendo state effettuate tali indagini ed avendo comunque contezza dell'interesse archeologico di una consistente parte dell'area di intervento, questo ufficio nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali di tutela del patrimonio archeologico dello Stato, ha, correttamente, espresso parere negativo alla realizzazione della centrale in questione.

Per quanto sopra, considerato l'importante interesse archeologico dell'area, non può che confermarsi il parere negativo di cui alla nota prot. 7797 del 17.5.2010."

CENTRALE_SALINE_JONICHE(RC)_VIA_Richiesta di riesame_PARERE
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Rocco R. TRAMUTOLA

7/8



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II - Qualità del Paesaggio
Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434354 - Fax 06/58434416

OGGETTO: *Intervento: Centrale Termoelettrica a Carbone da circa 2900 MWt, pari a 1320 Mwe in comune di Saline Joniche (RC) e relative opere connesse.*
Proponente: SEI S.p.A. - Saline Energie Ioniche
Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 4/2008 di modifica delle Parti I e II del d.lgs. n. 152/2006.
Richiesta di autorizzazione unica ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
Parere prot. n. DG/PBAAC/S04/34.19.04/1774 del 08/06/2010.
Richiesta di riesame.

La Direzione Generale per le Antichità, acquisite le valutazioni trasmesse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, con nota n. 2488 del 15/03/2011, acquisita atti di questa Direzione Generale con n. 34.19.04/8979 del 16/03/2011, ha espresso il seguente parere istruttorio:

"Con riferimento alla questione in oggetto, la scrivente Direzione Generale, nel condividere quanto rappresentato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria nella nota prot. n. 1111 del 24/1/2011, ritiene che non si possa accogliere la richiesta della Società SEI S.p.A.."

QUESTO MINISTERO

Preso atto di quanto comunicato con nota prot. n. DVA-2011-0001802 del 28/01/2011 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla formulazione da parte della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S. del parere positivo con prescrizioni n. 559 del 21.10.2010; Visto le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, viste le valutazioni delle Soprintendenze di settore, visto il parere istruttorio della Direzione Generale per le Antichità, in considerazione di quanto sopra esposto a conclusione dell'istruttoria inerente alla richiesta in oggetto, ritiene, per quanto di competenza, di poter concordare con le su citate controdeduzioni e, pertanto, di riconfermare il proprio parere contrario alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da codesta Società SEI S.p.A., riguardante il Progetto Definitivo per la costruzione ed esercizio di una "Centrale Termoelettrica a Carbone da circa 2900 MWt, pari a 1320 Mwe in comune di Montebello Jonico(RC), Loc. Saline Joniche e delle opere infrastrutturali ad essa connesse", formalizzato con provvedimento prot. n. DG/PBAAC/S04/34.19.04/1774 del 08/06/2010.



IL DIRETTORE GENERALE
(*Antonina Pasqua RECCHIA*)

CENTRALE SALINE_JONICHE(RC)_VIA_Richiesta di riesame_PARERE
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Rocco R. TRAMUTOLA